



Regnando S. M. il Re Vittorio Emmanuele II.

IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

*Visto il Decreto Governativo 19 Luglio, anno corrente:
Sentito il parere del Consiglio dei Direttori, e sulla pro-
posta del Direttore del Ministero dell' Interno,*

Decreta:

ARTICOLO PRIMO.

È sanzionata la proposta creazione di nuovi Comuni, e la variata circoscrizione degli antichi, secondo quando porta l' annessa Tabella divisa per Intendenze.

ARTICOLO SECONDO.

La creazione dei nuovi, e tutte le Magistrature Comunali tanto dei vecchi, quanto dei nuovi Comuni, avranno effetto

col 1° Gennajo venturo anno 1860, ferme stanti quelle attuali dei Comuni, che non subirò alcuna variazione.

ARTICOLO TERZO.

Tutte le attività e passività, che tuttora sussistono, e che appartenevano alle diverse sezioni anche prima della forzata aggregazione avvenuta sotto gli Austro-Estensi, torneranno a carico od a profitto delle sezioni stesse, che vengono staccate ed erette in Comune, od unite ad altro Comune.

ARTICOLO QUARTO.

Tutte le attività, e passività formate pendente la aggregazione forzata di cui nell' articolo precedente, saranno a carico od a profitto tanto dei nuovi, quanto dei vecchi Comuni, nella proporzione identica, con cui furono, secondo le località diverse, pagate le imposte Comunali.

ARTICOLO QUINTO.

Se una sezione venisse divisa in più parti, e fra più Comuni, le attività e passività verranno spartite colla norma fissata dall' articolo precedente, e faranno parte del patrimonio di quel Comune, cui vanno rispettivamente riunite.

ARTICOLO SESTO.

Tutte le quistioni relative alla divisione o riunione dei patrimoni Comunali spettano alla materia del contenzioso amministrativo, e finchè non sia altrimenti provveduto dovranno essere portate davanti alle Intendenze in primo stadio di giudizio, al Ministero dell' Interno in appello, ed in istanza finale al Supremo Tribunale di Revisione, a norma delle Leggi vigenti in queste Provincie Modenesi.

ARTICOLO SETTIMO.

Tutto ciò, che riguarda acque e strade, seoli, consorzj, irrigazioni sarà regolato da Leggi speciali.

ARTICOLO OTTAVO.

Gli impiegati comunali sono per un anno non ostante la divisione a carico dell' antico Comune, da ripartirsi secondo le norme sopradette.

ARTICOLO NONO.

I lavori in corso tanto murarj quanto stradali, o di qualsivoglia altro genere, staranno a carico di quelle sezioni, sul cui territorio e a cui profitto vengono eseguiti.

ARTICOLO DECIMO.

La liquidazione delle attività e passività Comunali di cui negli articoli precedenti verrà operata dai vecchi Comuni in concorso dei nuovi nei primi 8 mesi del venturo anno 1860, e più precisamente dopo che ogni Consiglio Comunale avrà compilato il suo preventivo pel futuro anno 1860.

ARTICOLO UNDECIMO.

Il Ministero dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato colle forme volute dalla Legge.

*Dato in Modena, dal Palazzo Nazionale,
li 4 Dicembre 1859.*

FARINI.

Il Direttore del Ministero dell' Interno
L. CARBONIERI.

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popo- lazione
Gazzano	Gazzano 441 Morsiano 521 Novellano 212 Cervarolo 315 Civago 849 Asta 516 <i>Totale</i>	2854
Viano	Viano 654 Castello di Querzola 251 S. Giovanni id. 546 Casola id. 196 S. Pietro id. 261 Regnano 580 <i>Totale</i>	2268
Pieve S. Vincenzo	Pieve S. Vincenzo 555 Ramiseto 499 Camporella 205 Cereggio 142 Succiso 379 Miscoso 250 Gazzolo 158 <i>Totale</i>	2166
Casalgrande in Salvaterra	Casalgrande 1264 Salvaterra 874 Dinazzano 720 Villalunga 145 S. Antonino 384 S. Donnino di Liguria 429 <i>Totale</i>	5814